

Avviso ai litiganti

L'inesistenza esclude l'inerenza: è certo una convivenza impossibile

6 Dicembre 2013

Il requisito che consente la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto è sicuramente mancante se gli scambi non sono effettivamente avvenuti

SINTESI: In tema di indetraibilità dell'Iva, in caso di operazioni inesistenti, il diritto dell'acquirente alla detrazione dell'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, è soggetto ad una duplice condizione. La prima è che l'acquirente del bene rivesta la qualità di imprenditore; la seconda è che sia ravvisabile l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale. Ed il relativo onere probatorio, in forza degli ordinari criteri in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), cede a carico dell'interessato (Cass. 3518/06, 16730/07, 2362/13). In caso di operazioni oggettivamente - o anche soggettivamente - inesistenti, pertanto, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva non può alcun modo essere ritenuta, sul piano probatorio, né sulla scorta del rilievo della regolarità formale della contabilità di impresa, né sulla base del solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, il requisito dell'inerenza dell'operazione stessa all'attività di impresa. Tale requisito è certamente mancante in relazione al pagamento dell'Iva corrisposta per operazioni inesistenti, di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il suddetto nesso di inerenza (Cass. 735/10).

Sentenza n. 25142 dell'8 novembre 2013 (udienza 23 settembre 2013)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Valitutti Antonio

Iva - Operazioni inesistenti - Indetraibilità - Mancanza presupposto inerenza all'attività d'impresa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/inesistenza-esclude-inerenza-e-certo-convivenza-impossibile>